



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/10/2012

=====

ADDI' 23/10/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	DI PAOLANTONIO	Pietro	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	FORTE	Aldo	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	ZEZZA	Maria	"
CETICA	Stefano	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: DI PAOLANTONIO

DELIBERAZIONE N. 523

Oggetto:

Procedure relativamente agli Enti Agrari del Lazio in materia di indizione delle elezioni, nomina dei presidenti di seggio elettorale e commissariamenti.



Oggetto: Procedure relativamente agli Enti Agrari del Lazio in materia di indizione delle elezioni, nomina dei presidenti di seggio elettorale e commissariamenti.

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Enti Locali e Sicurezza, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Politiche dei Rifiuti



- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge 16.06.1927, n. 1766 "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. D. L. 22 maggio 1924, n. 751" e s.m.i.;
- VISTO il R.D. 26.02.1928, n. 332 "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno" e s.m.i.;
- VISTA la legge 17.04.1957, n. 278 "Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";
- VISTO il D.P.R. 15.01.1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici";
- VISTO il D.P.R. 24.07.1977, n. 616 "Attuazione delle delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382";
- VISTA la legge regionale 28.02.1985, n. 22 "Interventi regionali a favore di associazioni agrarie e di comuni per il rinnovo delle cariche sociali e per le verifiche demaniali";
- VISTA la legge 25.03.1993, n. 81 "Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale" e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- VISTA la legge costituzionale 18.10.2001 n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";

523 23 OTT. 2012 R

- VISTA la legge regionale 18.02.2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;
- VISTO il regolamento regionale 06.09.2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 441 del 30.09.2011 "Proposta di legge regionale concernente "Riordino degli Enti Agrari e delle Amministrazioni Separate del Lazio"";
- RAVVISATO che le disposizioni vigenti in materia di Enti Agrari del Lazio sono caratterizzate da una notevole eterogeneità e frammentarietà;
- RITENUTO di proporre agli Enti Agrari del Lazio attraverso le procedure in materia di indizione delle elezioni, nomina dei presidenti di seggio elettorale e commissariamenti un modello di riferimento in un settore carente di disposizioni e, spesso, impropriamente adottate quelle valide per gli enti locali;
- PRESO ATTO che la Direzione Enti Locali e Sicurezza con note prott. nn. 205655 del 11.05.2012, 292335 del 04.07.2012 e 378733 del 04.09.2012 ha richiesto all'Area Affari Giuridici e Legislativi un parere sulle procedure relativamente agli Enti Agrari del Lazio in materia di indizione delle elezioni, nomina dei presidenti di seggio elettorale e commissariamenti;
- RITENUTO per quanto sopra esposto, di approvare le succitate procedure che allegate al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale

All'unanimità

### DELIBERA

sulla base delle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di disporre:

- l'approvazione delle procedure relativamente agli Enti Agrari del Lazio in materia di indizione delle elezioni, nomina dei presidenti di seggio elettorale e commissariamenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

ROMA 24 OTT. 2012

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS



M

ALLEGATO

PROCEDURE RELATIVAMENTE AGLI ENTI AGRARI DEL LAZIO IN MATERIA DI  
INDIZIONE DELLE ELEZIONI, NOMINA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE E  
COMMISSARIAMENTI



1. INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1.1 Indizione delle elezioni

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Amministrazione degli Enti Agrari del Lazio sono indette con Decreto del Presidente della Regione Lazio, su proposta dell'Assessore competente.

L'affissione dei relativi manifesti elettorali, con i quali viene data notizia agli elettori dei giorni della votazione e dell'eventuale turno di ballottaggio, a firma del Presidente o del Commissario dell'Ente Agrario, deve avvenire almeno quarantacinque giorni prima del giorno della votazione.

Le liste elettorali devono essere presentate dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni, salvo anticipazione se i suddetti termini vengono a cadere in giorni festivi.

Gli Enti Agrari comunicano alla Direzione regionale competente il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali nonché il numero delle liste elettorali ammesse.

Le operazioni di voto si svolgono in 2 giorni: dalle ore 8 alle ore 22 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.

L'insediamento dei componenti degli uffici elettorali è previsto dalle ore 16 del sabato antecedente alle operazioni di voto.

Qualora si dovesse verificare lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione successivamente all'indizione delle elezioni, si dispone che il Consiglio disciolto rimanga in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio ovvero fino alla nomina del Commissario straordinario regionale nell'ipotesi in cui l'appuntamento elettorale non dovesse andare a buon fine.

1.2 Elettorato

Il corpo elettorale, se non altrimenti definito dallo Statuto e/o dal Regolamento per la elezione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Agrario ovvero in tutti quei casi nei quali le liste elettorali degli Enti non dovessero essere correttamente aggiornate, è costituito dagli utenti iscritti nelle liste elettorali dei Comuni e/o delle Frazioni di Comuni nel cui ambito territoriale insiste l'Ente Agrario, aggiornate alla data delle elezioni.

Nelle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Amministrazione degli Enti Agrari si applicano, in via analogica e per quanto compatibili, le disposizioni previste per l'elezione dei Consigli comunali.

2. NOMINA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE

2.1 Nomina dei Presidenti di seggio elettorale

Con Decreto del Presidente della Regione Lazio, su proposta dell'Assessore competente, si procede alla nomina dei presidenti dei seggi per le elezioni dei Consigli degli Enti Agrari del Lazio.

I presidenti sono individuati prioritariamente fra i dipendenti regionali e devono comunque essere soggetti in possesso dei requisiti, previsti dalle normative vigenti, per i presidenti di seggio elettorale nelle elezioni dei consigli comunali, fatta eccezione per l'iscrizione all'Albo dei Presidenti di seggio elettorale di cui alla legge n. 53/1990.



Il decreto di nomina dei presidenti di seggio elettorale non prevede la surroga dei presidenti e, pertanto, in caso di impedimento debitamente motivato del presidente di seggio l'Ente Agrario procederà ad individuarne il supplente.

I soggetti interessati alla nomina a presidente di seggio elettorale compilano un apposito modello predisposto dalla Direzione regionale competente in cui dichiarano di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle funzioni di Presidente di seggio nelle elezioni dei Consigli Comunali ed, inoltre, di essere disponibili ad esercitare le funzioni di presidente di seggio elettorale per il rinnovo dei Consigli degli Enti Agrari del Lazio. Alla nota si allega la copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. (MODELLO A)

Alla suddetta nomina dei presidenti dei seggi elettorali si applicano per analogia e per quanto compatibili, le disposizioni per le elezioni dei Consigli comunali.

## 2.2 Costituzione del seggio elettorale

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto da un presidente, un segretario e da tre scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Gli scrutatori ed il segretario sono individuati dall'Ente Agrario.

Gli scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni di autenticazione delle schede, di identificazione degli elettori e di scrutinio, nonché provvedono anche al recapito dei plichi concernenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare egli provvede alla compilazione dei verbali, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali ed alla confezione dei plichi con i verbali stessi e con le liste della votazione.

E' necessario che venga effettuata una precisa verbalizzazione delle operazioni di voto su appositi modelli predisposti dall'Ente Agrario. Della regolare compilazione dei verbali, che vanno redatti in duplice esemplare e che debbono recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio ed il bollo della sezione nonché della raccolta degli atti e documenti da allegare ai verbali stessi, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio.

Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scrutatore al quale ha affidato le funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. L'uno o l'altro devono trovarsi sempre presenti in tutte le operazioni elettorali del seggio.

Nel caso di assenza o impedimento del presidente, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, questi è sostituito dal vicepresidente.

## 2.3 Incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di scrutatore e segretario

Sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni di scrutatore e segretario nelle elezioni dei Consigli degli Enti Agrari:

- a) i dipendenti dell'Ente Agrario;
- b) i segretari comunali ed i dipendenti del Comune in cui ricade l'Ente Agrario;
- c) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
- d) gli ulteriori soggetti previsti dagli statuti e/o Regolamenti per la elezione dei Consigli degli Enti Agrari.

## 2.4 Operazioni elettorali

L'Ente Agrario provvede affinché nel giorno antecedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente del seggio elettorale, lo statuto ed il

regolamento per l'elezione del Consiglio dell'Ente stesso, nonché tutto il materiale all'uopo necessario.

Alle operazioni elettorali degli Enti Agrari si applicano per quanto compatibili le disposizioni per l'elezione dei Consigli comunali.

## 2.5 Chiusura del verbale e formazione dei plichi per la trasmissione agli uffici competenti

Il presidente procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione agli uffici regionali competenti degli atti e documenti relativi alla votazione e allo scrutinio.

Il presidente raccoglie in un plico le schede deteriorate, le schede riconsegnate senza il bollo o la firma dello scrutatore, quelle ritirate ad elettori per artificioso indugio nella espressione del voto, quelle ritirate agli elettori che non si sono recati nella cabina per esprimere il voto, e che sono state vidimate ed in un altro plico le schede nulle, le schede contestate, le schede bianche e le carte relative ai reclami ed alle proteste, schede e carte che sono già state vidimate. In quest'ultimo plico viene, inoltre, inclusa una copia delle tabelle di scrutinio.

I predetti plichi vengono inclusi in un plico più grande, nel quale dovrà essere posto uno dei due esemplari del verbale e che dovrà essere rimesso all'ufficio della prima sezione, sede dell'adunanza dei presidenti delle sezioni.

Il presidente chiude tutte le schede valide, nonché una copia delle tabelle di scrutinio in altro apposito plico, recante le firme del presidente, di almeno due scrutatori e degli elettori presenti che ne facciano richiesta. Sono incluse tra le anzidette schede, unite da apposita fascetta, quelle valide per il voto al candidato presidente e alla lista ma contenenti voti di preferenza dichiarati nulli. Anche questo plico viene inviato all'ufficio della prima sezione.

La consegna all'ufficio della prima sezione dei sopracitati plichi dovrà essere effettuata dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori. L'altro esemplare del verbale, chiuso nella apposita busta, viene depositato, appena sciolta l'adunanza, nella segreteria dell'Ente Agrario.

Eseguiti tutti gli adempimenti il presidente dell'ufficio elettorale curerà la riconsegna del materiale della sezione al rappresentante dell'Ente Agrario in servizio presso la sezione. Nell'apposita busta saranno quindi posti a cura del presidente e del segretario della sezione, la cassetta o il contenitore con il bollo della sezione, le matite copiative rimaste, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria eventualmente avanzati ed una copia del verbale di riconsegna all'Ente Agrario del materiale della sezione. Il plico recante le firme del presidente e del segretario sarà chiuso alla presenza del rappresentante dell'Ente Agrario in servizio presso la sezione, e ritirato dall'incaricato dell'Ente Agrario per essere consegnato subito alla segreteria dell'Ente Agrario. La riconsegna del materiale della prima sezione, negli Enti Agrari con più di una sezione elettorale, verrà effettuata dopo ultimate le operazioni dell'Adunanza dei presidenti di sezione.

## 2.6 Proclamazione dell'elezione

Il presidente del seggio, salvo l'ipotesi in cui l'elezione è nulla, provvede alla proclamazione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente Agrario.

Negli Enti Agrari nei quali è previsto più di un seggio, al presidente del seggio elettorale n.1 sono attribuite anche le funzioni di coordinamento dell'attività dei seggi sotto il profilo della proclamazione degli eletti. In tal caso le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del seggio elettorale n. 1.

## 2.7 Consegna del materiale elettorale alla Direzione regionale competente

Il giorno successivo alla proclamazione degli eletti sarà compito dei presidenti di seggio consegnare alla Direzione regionale competente, anche a mezzo di messo con l'ausilio dell'Ente



Agrario, il materiale elettorale utilizzato racchiuso in plico ed accompagnato, per quanto concerne il Presidente del seggio elettorale n. 1 da una copia del verbale concernente la proclamazione degli eletti da consegnare fuori busta.

## 2.8 Compenso del Presidente di seggio

I compensi per l'esercizio delle funzioni di Presidente di seggio delle elezioni dei Consigli degli Enti Agrari sono erogate dagli Enti Agrari, così come previsto per il Presidente di seggio nelle elezioni dei consigli comunali, e rientrano tra quelle rimborsabili dalla Regione Lazio agli Enti Agrari che ne facciano richiesta ai sensi della legge regionale n. 22/1985.

## 3. COMMISSARIAMENTI

### 3.1 Scioglimento del Consiglio dell'Ente Agrario

Il commissariamento dell'Ente Agrario è disposto con delibera della Giunta regionale del Lazio su proposta dell'Assessore competente. Con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio, su proposta dell'Assessore competente, si scioglie il Consiglio dell'Ente Agrario e contestualmente si nomina un Commissario straordinario regionale.

Lo scioglimento del consiglio dell'Ente Agrario, salvo quanto diversamente stabilito dagli statuti e/o Regolamenti per la elezione dei Consigli di Amministrazione degli Enti Agrari e comunque può essere disposto:

- quando l'Ente ovvero i suoi rappresentanti abbiano compiuto atti contrari alle normative vigenti nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
  - impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del presidente. In tal caso il consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente. Sino alle predette elezioni, le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in casi di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione. Le dimissioni presentate dal presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. Lo scioglimento del consiglio determina in ogni caso la decadenza del presidente;
  - dimissioni del presidente;
  - cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati non computando a tal fine il presidente;
  - riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
  - le liste elettorali non siano state ritenute ammissibili oppure non siano state presentate dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni, salvo anticipazione se i suddetti termini vengono a cadere in giorni festivi;
  - approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio che determina la cessazione dalla carica del presidente e della deputazione agraria, se prevista, nonché l'autoscioglimento del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione;



- a seguito di una sentenza o ordinanza dell'autorità giurisdizionale competente.

### 3.2 Compiti e cause di incompatibilità del Commissario straordinario regionale

L'incarico di Commissario straordinario regionale è conferito, prioritariamente, a dipendenti regionali ovvero a soggetti esterni all'amministrazione regionale, particolarmente specializzati in materia di amministrazione di usi civici, come desumibile dai rispettivi curricula.

I soggetti interessati alla nomina a Commissario straordinario regionale compilano ed inoltrano alla Direzione regionale competente un apposito modello all'uopo predisposto (MODELLO B), con allegato il proprio curriculum aggiornato alla data di trasmissione.

L'incarico di Commissario straordinario regionale non può essere affidato a soggetti che:

- a) siano dipendenti dell'amministrazione regionale operanti presso strutture che esercitano attività di vigilanza e/o controllo nei confronti dell'ente interessato;
- b) siano membri di organi collegiali consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti dell'ente interessato;
- c) prestino consulenza non occasionale o collaborazione continuativa presso l'ente interessato.

### 3.3 Compenso del Commissario straordinario

Ai dipendenti regionali non spetta alcun compenso per l'espletamento dell'incarico di Commissario straordinario regionale di un Ente Agrario, salvo il trattamento di missione, a carico della Regione Lazio, ossia il rimborso delle spese sostenute e documentate a norma di legge.

Ai soggetti esterni all'Amministrazione regionale non spetta alcun compenso per l'espletamento dell'incarico di Commissario straordinario regionale di un Ente Agrario, salvo quanto eventualmente diversamente disposto dall'Ente stesso. In quest'ultimo caso, gli oneri derivanti sono da intendersi totalmente a carico dell'Ente.

### 3.4 Proroga dell'incarico del Commissario straordinario

L'incarico di Commissario straordinario regionale si deve intendere concluso con la proclamazione dei nuovi organi eletti, salvo i casi in cui, per qualunque motivazione, ciò non avvenga.

Nella suddetta ipotesi, il Presidente della Regione Lazio, con proprio Decreto, può disporre la conferma del Commissario straordinario in carica, ovvero la sua sostituzione.

## 4. PUBBLICITA' DEGLI ATTI, CONVALIDA DELLE ELEZIONI, RICORSI ELETTORALI

### 4.1 Pubblicità degli atti

Gli atti in materia di indizione delle elezioni, nomina dei presidenti di seggio elettorale e commissariamenti degli Enti Agrari del Lazio sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e visionabili sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), nonché notificati agli enti ed ai soggetti interessati.

### 4.2 Convalida delle elezioni

Ove non diversamente disposto dai rispettivi statuti e/o Regolamenti per la elezione dei Consigli di Amministrazione degli Enti Agrari, il Consiglio degli Enti Agrari, entro 30 giorni dall'insediamento, invia alla Direzione regionale competente l'atto di convalida dei consiglieri eletti.

#### 4.3 Ricorsi elettorali

Alle operazioni elettorali degli Enti Agrari del Lazio, salvo quanto diversamente stabilito dagli statuti e/o Regolamenti per la elezione dei Consigli di Amministrazione degli Enti Agrari, si applica per analogia e per quanto compatibile, quanto previsto per i comuni dagli artt. 129, 130, 131 e 132 del Decreto Legislativo n. 104/2010 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo".

GIUNTA  
S \*

17  
S



**MODELLO A**

Regione Lazio  
Dipartimento XXXXXXXXXXXXX  
Direzione XXXXXXXXXXXXXXXX  
Fax XXXXXXXX  
Via/Piazza XXXXXXXX n. XX  
CAP CITTÀ

Il/La sottoscritto/a  
COGNOME

NOME

nato/a a  
CITTÀ

PROV. ( ) IL

residente in  
VIA /PIAZZA/ALTRO

N.

CAP CITTÀ

PROV. ( )

CODICE FISCALE

E-MAIL

TELEFONO

FAX

vuole ricevere comunicazioni in (da compilare soltanto se il recapito è diverso dalla residenza)  
VIA /PIAZZA/ALTRO

N.

CAP CITTÀ

PROV. ( )

**DICHIARA**

di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle funzioni di  
Presidente di seggio nelle elezioni dei consigli comunali ed, inoltre,

**DA' LA PROPRIA DISPONIBILITA'**

ad essere nominato/a Presidente di seggio elettorale per il rinnovo dei Consigli di Amministrazione  
degli Enti Agrari del Lazio di cui al Decreto Presidenziale n. XXXXXX del XX/XX/XXXX che si  
svolgeranno domenica XX e lunedì XX XXXXXX del XXXX.

Si allega copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
In fede



**MODELLO B**

Regione Lazio  
Dipartimento XXXXXXXXXXXXX  
Direzione XXXXXXXXXXXXXXXX  
Fax XXXXXXXX  
Via/Piazza XXXXXXXX n. XX  
CAP CITTA'

Il/La sottoscritto/a  
COGNOME

NOME

nato/a a  
CITTA'

PROV.( ) IL

residente in  
VIA /PIAZZA/ALTRO

N.

CAP CITTA'

PROV.( )

CODICE FISCALE

E-MAIL

TELEFONO

FAX

vuole ricevere comunicazioni in (da compilare soltanto se il recapito è diverso dalla residenza)  
VIA /PIAZZA/ALTRO N.

CAP CITTA'

PROV.( )

**DA' LA PROPRIA DISPONIBILITA'**

- ad essere nominato Commissario straordinario regionale presso l'Ente Agrario di XXXXXXX di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. XXX del XX.XX.XXXX

**DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 356 del Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;
- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 372 e 374 del Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i..

Si allegano: • curriculum vitae;  
• copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

Luogo e data

In fede

